



Comune di Genzano di Roma

C.A.P. 00045

Provincia di Roma

P.I. 01038071005

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMITATO DELLA FRAZIONE LANDI IN BASE ALL'ART. 7 DELLO STATUTO COMUNALE.

LA FRAZIONE LANDI COSTITUITA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 3 SETTEMBRE 1951 SI COMPONE DELLE LOCALITA' "LANDI, PRESCIANO, PEDICA, SAN GENNARO E COME AGGIUNTO SUCCESSIVAMENTE NELLO STATUTO - ART. 7 ANCHE DALLA LOCALITA' COLLI DI CICERONE E VIGNE NUOVE".

ART. 1

La sede della frazione Landi è nella zona ove si trovano la chiesa e la scuola elementare nella zona antistante Piazza della Riforma Agraria in locali che verranno reperiti adeguatamente attrezzati dall'Amministrazione Comunale per consentire le riunioni del Comitato e la organizzazione dell'Ufficio del delegato del Sindaco.

art. 2

Il comitato di frazione viene eletto dal Consiglio Comunale subito dopo la sua elezione e si rinnova in concomitanza del rinnovo del Consiglio Comunale.

Esso è composto da 6 persone che abbiano le caratteristiche previste dal comma 6 dell'art. 7 dello Statuto che recita testualmente: "Organo della frazione è il comitato che è eletto dal Consiglio Comunale nel rispetto della rappresentatività delle forze politiche ed è formato da sei componenti, esterni al Consiglio Comunale che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e siano residenti nella frazione. E' presieduto dal delegato del Sindaco. Si riunisce nei locali messi a disposizione dal Comune nella Frazione" contestualmente il Sindaco nomina il suo delegato, ai sensi dell'art. 7 comma 8.

ART. 3

I compiti del Comitato sono consultivi e propositivi. Ad esso vengono inviate tutte le proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta e al Consiglio Comunale che riguardano direttamente la Frazione o che abbiano attinenza con i problemi della frazione stessa (es. trasporti, ambiente ecc.ecc.).

Il delegato del Sindaco illustra le proposte di deliberazioni o altre eventuali proposte sulle quali il Comitato discute ed esprime il proprio parere nella riunione stessa o in altra riunione che viene concordata.

ART. 4

Il comitato si riunisce, di norma, una volta al mese e può essere convocato nei giorni e nell'ora che generalmente verrà concordata in anticipo dal comitato stesso, dal delegato del Sindaco, o su richiesta di almeno 3 membri di esso.

ART. 5

Il comitato su proposta del delegato del Sindaco o da almeno 3 Consiglieri, può discutere su altri problemi che ritiene opportuni e che siano attinenti ai concreti problemi della Frazione e avanzare proposte e sollecitazioni al Sindaco o al Consiglio Comunale per la loro soluzione.

ART. 6

Alle riunioni del comitato il delegato del Sindaco partecipa con voto consultivo. Alle sue riunioni possono essere invitati il Sindaco ed altri Assessori Comunale, il Segretario Generale, o tecnici del Comune, per dibattere specifici problemi di competenza della Giunta Comunale; dell'assessore interessato, per avere tutte le informazioni e i chiarimenti necessari ed i capi gruppo per problemi inerenti il Consiglio Comunale.

ART. 7

Spetta al comitato convocare in assemblea per discutere, ove lo ritenga opportuno, i cittadini della Frazione o di particolari zone di essa, per fornire informazioni sulla sua attività, avanzare proposte, acquisire pareri su di esse.

ART. 8

Il comitato ispira la sua attività ai principi generali dello Statuto. Il titolo di Membro del comitato è onorifico e non comporta oneri per l'Amministrazione Comunale, salvo il rimborso spese qualora venga inviato in missione, per l'espletamento di compiti inerenti il suo incarico, autorizzato dal delegato del Sindaco di volta in volta. Dell'autorizzazione se ne dà informazione al Sindaco.

ART. 9

Prevedere nella Frazione un ufficio di delegazione per i servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale, ed il delegato del Sindaco ne assume l'incarico quale ufficiale di Governo.